

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

nella persona del dott. Andrea Giordano, in funzione di giudice monocratico
delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46087 del registro di
segreteria,

proposto da:

OMISSIS, nato in OMISSIS il OMISSIS, residenza non indicata in atti, in
proprio

contro:

l'INPS, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
Mariateresa Nasso e dall'avv. Oreste Manzi;

nonché contro:

MINISTERO DELL'INTERNO

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Nella pubblica udienza del 20 giugno 2024, con l'assistenza del Segretario,
dott.ssa Roberta Onorati.

FATTO

Con ricorso, il dott. OMISSIS ha chiesto l'annullamento della nota n. 1300 del
14 marzo 2023, con la quale l'Inps aveva rigettato l'istanza del 10 gennaio
2023, di revoca e rinuncia al rimborso della somma versata per il riscatto del

periodo relativo alla durata legale del diploma di laurea in giurisprudenza di quattro anni, nonché il riconoscimento del proprio asserito diritto di revoca del riscatto.

Ha, più segnatamente, articolato i seguenti motivi in diritto: violazione ed erronea applicazione degli artt. 3, 10 e 10- *bis* l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti.

Alle pagg. 5 e seguenti dell'atto introduttivo, la parte, nel tratteggiare la cornice normativa in cui si inquadrerebbe la regiudicanda, ha evidenziato la ritenuta assenza di norme che impediscano di revocare il riscatto ai fini pensionistici della durata del corso legale della laurea; cosa che risulterebbe, a detta della parte, coerente con la *"facoltà"* del dipendente pubblico di valutare se chiedere o meno il riscatto dei periodi consentiti.

La revocabilità della richiesta di riscatto ai fini pensionistici sarebbe, dunque, ammessa *"fino a quando non è stato emesso il provvedimento che nell'accogliere la domanda di pensione liquida il relativo trattamento pensionistico"* (pag. 6 del ricorso).

Non sortirebbero *"effetti giuridici impeditivi"* le circolari dell'Inps che sanciscono la irrevocabilità della domanda di riscatto ai fini pensionistici, atteso che, nel contesto della gerarchia delle fonti, non potrebbe una disposizione di grado inferiore modificarne una di grado superiore.

Poiché con il riscatto si riconoscerebbe un indubbio vantaggio a carico della previdenza generale, i casi ammessi a riscatto sarebbero solo quelli espressamente e tassativamente previsti dal legislatore.

Ne conseguirebbe che, allo stesso modo, l'irrevocabilità della richiesta di riscatto dovrebbe essere espressamente prevista dal legislatore.

Né la facoltà di esercitare il riscatto genererebbe, a giudizio della parte, alcun negozio di riscatto di natura aleatoria sottratto all'alveo dei poteri dispositivi della parte privata.

Ha concluso chiedendo l'annullamento della nota n. 1300 del 14 marzo 2023 dell'Inps e l'accertamento e declaratoria dell'asserito diritto del ricorrente alla revoca del riscatto del corso legale di laurea in giurisprudenza.

Si è costituito l'Inps, con rituale memoria.

In via preliminare, ha dedotto la propria sostanziale estraneità rispetto al provvedimento di riscatto, siccome emesso dal Ministero dell'Interno.

A giudizio dell'Ente, ogni doglianza inerente al provvedimento di riscatto dovrebbe essere veicolata nei soli confronti di essa Amministrazione.

Nel merito, ha chiesto la reiezione delle domande formulate da parte ricorrente.

I motivi della parte non avrebbero pregio nel contesto di un processo che, come quello pensionistico, non avrebbe *"carattere annullatorio per vizi di legittimità"* (pagg. 2-3 della memoria), ma riguarderebbe l'accertamento nel merito della spettanza del diritto al trattamento previdenziale richiesto.

L'articolo 10- *bis* l. n. 241 del 1990 non avrebbe comunque ragion d'essere in relazione alla materia previdenziale, ferma la ricorrenza di una ipotesi di non annullabilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21- *octies*, comma 2, l. n. 241 del 1990.

Neppure la censura fondata sull'asserita violazione dell'articolo 3 avrebbe fondamento, considerata la natura del processo pensionistico e posto

comunque che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato dall'Amministrazione.

In ogni caso, il riscatto conseguito dal OMISSIS avrebbe prodotto i propri giuridici, irreversibili, effetti nel 1994.

Il diritto al riscatto sarebbe nella disponibilità del privato fino al momento del suo perfezionamento.

Ha concluso chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione dell'Inps e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, che meriterebbe il rigetto.

All'udienza del 24 ottobre 2023 l'Inps si è riportato alle proprie difese.

Con ordinanza, questo Giudice ha integrato il contraddittorio con il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 160- *bis* d.lgs. n. 174 del 2016.

All'udienza del 20 giugno 2024 è comparso, per l'Inps, l'avv. Mariateresa Nasso; nessuno per parte ricorrente. L'Inps ha chiesto che la causa venga decisa.

DIRITTO

Occorre premettere che il contraddittorio risulta essere stato ritualmente integrato, per essere stato evocato in giudizio, all'esito dell'ordine di integrazione di questo Giudice, il Ministero dell'Interno, che ha depositato relazione istruttoria adesiva rispetto alle eccezioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Nel merito, ferma la legittimazione (anche) dell'Inps a contraddire (vuoi soltanto in ragione dell'eziologica riconducibilità all'Ente del gravato provvedimento di diniego), il ricorso è infondato.

Il principale oggetto dell'odierno contendere si appunta sulla domanda di revoca e rinuncia al rimborso della somma, versata *illo tempore* dal dott.

OMISSIS, per il riscatto del periodo relativo alla durata legale del diploma di laurea in giurisprudenza di quattro anni.

Come hanno correttamente eccepito l'Inps e il Ministero dell'Interno, con atti di coincidente tenore, istanza siffatta non trova giuridica cittadinanza nell'ordinamento.

È, infatti, innegabile che il diritto al riscatto fuoriesca dalla sfera di signoria del privato allorché si sia giuridicamente perfezionato, perseguendo (ed esaurendo) la propria funzione di incrementare l'anzianità contributiva nel sistema previdenziale di appartenenza.

A perfezionamento avvenuto, il quadro previdenziale non può tollerare retrocessione di sorta.

Nel caso di specie, il riscatto conseguito dal ricorrente ha spiegato i suoi effetti nel 1994; non è, oggi, dato rinunziarvi né chiederne la revoca, non trattandosi di posizioni disponibili.

Quanto detto ha trovato l'avallo di giurisprudenza e prassi, che, con indirizzo costante, hanno ritenuto infondate pretese assimilabili a quella, in questa sede, avanzata.

Con una pronuncia ormai risalente, la Suprema Corte aveva, invero, statuito che *“non è possibile la revoca o la rinuncia del cosiddetto riscatto del periodo del corso legale di laurea, una volta che questo - che persegue il fine di incrementare l'anzianità contributiva nel sistema previdenziale di appartenenza mediante il computo, con oneri a carico dell'interessato, di periodi esclusi dalla copertura assicurativa o perché non lavorati o perché la legislazione vigente al tempo della prestazione lavorativa non prevedeva l'obbligo assicurativo - sia stato già perfezionato presso la gestione*

previdenziale di appartenenza. Consegue che è realizzata in tale modo, con l'incremento dell'anzianità contributiva, la finalità dell'istituto, mentre non si determina alcuna mancanza sopravvenuta di causa dei contributi versati ove in ipotesi l'assicurato non consegua anche un incremento del trattamento pensionistico, e quindi non insorge per lo stesso alcun diritto alla restituzione dei contributi non utilizzati o non utilizzabili" (Cass. civ., sent. 11 novembre 2002, n. 15814; v. già Cass. civ., sent. 19 agosto 1999, n. 8750).

L'indirizzo della giurisprudenza di legittimità ha trovato conferma nei più recenti arresti del Giudice contabile.

Come ha, infatti, ricordato C. Conti, Sez. Sicilia, sent. 13 maggio 2021, n. 596, a perfezionamento avvenuto del riscatto presso la gestione previdenziale di riferimento, la sua revoca o rinuncia non potrebbero essere consentite.

La natura di giudizio sul rapporto del rito pensionistico priva di consistenza tutte le rimanenti censure formulate in sede di ricorso introduttivo.

Fermo rimanendo, infatti, che l'art. 10- *bis* della l. n. 241 del 1990 non trova applicazione nella materia previdenziale, per come chiaramente enunciato dallo stesso disposto positivo (*"Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali"*), i vizi veicolati dalla parte potrebbero avere senso unicamente nel contesto di un giudizio sull'atto, mentre attiene al rapporto il rito previdenziale (analogamente a quello tributario).

Non hanno, dunque, giuridica consistenza i motivi di violazione ed erronea applicazione degli artt. 3, 10 e 10- *bis* l. n. 241 del 1990; di eccesso di potere in relazione alle plurime figure sintomatiche invocate (violazione dei principi di

buon andamento, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti).

Opererebbe, in ogni caso, il dettato dell'art. 21- *octies* l. n. 241 del 1990, che, a prescindere dalla – ancora controversa – natura (sostanziale o processuale) che lo connota, consente di parlare in termini di non annullabilità del provvedimento ove il suo contenuto non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello caratterizzante l'atto in concreto adottato.

Nel caso che ne occupa, ferme le congruità e sufficienza della motivazione dell'atto censurato, l'esito dell'*iter* non avrebbe potuto diversamente atteggiarsi, vista la piena aderenza della determinazione dell'Ente al quadro normativo e pretorio.

Il ricorso non può, dunque, trovare, in ogni sua parte, accoglimento.

I profili di novità della questione e, comunque, i peculiari connotati della controversia inducono a disporre l'integrale compensazione delle spese processuali; ciò in applicazione dell'orientamento sposato dalla sentenza C. Cost., sent. 7 marzo 2018, n. 77 (e applicabile anche in questa sede), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dal d.l. n. 132 del 2014), nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti *“anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate.

Il Giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati

personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto *"Codice in materia di protezione di dati personali"*, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.

Il Giudice

f.to digitalmente Andrea Giordano

Depositata in Segreteria il giorno 5 luglio 2024

Il Direttore della Segreteria

f.to digitalmente dott. Laurino Macerola

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, lì 5 luglio 2024

Il Direttore della Segreteria

f.to digitalmente dott. Laurino Macerola